



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
11^a Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 71 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 71 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE

12 OTTOBRE 2012, N. 45

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La legge oggetto di modifica disciplina la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale.

Con la presente legge si intende consentire la modifica dei piani di coltura per sostituire le specie esotiche introdotte con le specie autoctone già presenti nell'area.

Negli anni, l'intervento pubblico relativo alle sistemazioni idraulico-forestali in Calabria, nelle zone di pianura e collina, in aree in occupazione, ha introdotto specie arboree non autoctone, come ad esempio l'eucalipto, spesso a contatto con aree vocate ad una arboricoltura autoctona di eccellenza, a volte rappresentanti un unicum in Italia e in Europa, come ad esempio il cedro e il bergamotto.

La contiguità delle aree in occupazione, rimboschite con l'intervento pubblico, con le aree a coltura pregiata, costituisce una barriera fisica alla espansione, nella stessa area vocata, della coltura pregiata presente ed un forte limite alla produzione di questa.

Da qui l'esigenza, nel momento in cui si procede alla restituzione dei terreni occupati, con il piano di coltura e conservazione, di consentire, ai legittimi proprietari o aventi causa, la sostituzione delle specie introdotte con l'intervento pubblico con le specie di eccellenza presenti nell'area vocata.

Inoltre poiché trattasi quasi sempre di terreni a giacitura pianeggiante la semplice sostituzione della specie arborea non inficia la stabilità idrogeologica dei terreni. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge 45/2012 auspica per le specie esotiche la loro graduale sostituzione. Con la presente modifica si integra il comma 5 nel senso che a istanza dell'interessato il piano di coltura e conservazione preveda la possibilità di sostituire la specie introdotta con quelle autoctone già presenti nell'area.

Relazione tecnico - finanziaria

Il presente intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazione art. 23 comma 5 l.r. 45/2012 – norma ordinamentale	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la presente legge non comporta spesa.

Copertura finanziaria

La presente legge non necessita di copertura finanziaria, stante il carattere ordinamentale delle norme che la costituiscono.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione del comma 5 dell'articolo 23, della l.r. n. 45/2012)

1. Al termine del comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), dopo la parola "sostituzione", sono aggiunti i seguenti periodi:

"Il Piano di coltura e conservazione di cui all'articolo 24, può, a richiesta dei legittimi proprietari o aventi causa, prevedere, in aree vocate ove è presente in maniera consistente una arboricoltura autoctona tipica, la sostituzione della specie arborea introdotta dall'intervento idraulico-forestale, con le essenze di cui sopra presenti nell'area vocata. In caso di Piano di coltura e conservazione già in atto si può, su istanza, formulata da parte dei legittimi proprietari o aventi causa, motivata e documentata, evidenziante la presenza consistente delle specie autoctone vocate, procedere a modifica del Piano al fine di consentire la sostituzione."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.